



*Arma dei Carabinieri*



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

**PROTOCOLLO D'INTESA**  
**TRA**  
**L'ARMA DEI CARABINIERI**  
**E**  
**IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E**  
**DEGLI ESPERTI CONTABILI**

L'ARMA DEI CARABINIERI, nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Teo Luzi, di seguito anche "l'ARMA", e il CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, nella persona del Presidente, Dott. Elbano de Nuccio, di seguito "CONSIGLIO", congiuntamente denominate "LE PARTI",

VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA, così come definiti dall'articolo 159 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "*Codice dell'Ordinamento Militare*", quale Forza militare di polizia a competenza generale, capillarmente diffusa sull'intero territorio nazionale;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", e segnatamente gli articoli 2 e 7, recanti le attribuzioni dell'ARMA nei comparti di specialità, con particolare riguardo alla sicurezza in materia di sanità, forestale ambientale e agroalimentare, nonché di lavoro e legislazione sociale e del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;

VISTO il decreto 15 agosto 2017 del Ministro dell'Interno, recante "*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*", che, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il coordinamento operativo, fissa le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante “*Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34*”;

VISTO l’articolo 1 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che riconosce agli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili la competenza specifica in economia aziendale e diritto d’impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative;

VISTO l’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante “*Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro*”, che riconosce agli iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro;

VISTO che il CONSIGLIO, quale Ente pubblico non economico, rappresenta istituzionalmente gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e promuove rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, ispirando i rapporti ai principi di trasparenza, correttezza e leale collaborazione, in linea con i contenuti del proprio “*Codice deontologico della professione*”;

CONSIDERATA la reciproca volontà di strutturare, nell’esercizio delle rispettive competenze, una collaborazione che, promuovendo dallo sviluppo di sinergie in ambito informativo e formativo, migliori l’efficacia complessiva delle misure volte alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di illegalità, con particolare riferimento ai rischi di ingerenza della criminalità nel tessuto economico;

sottoscrivono il presente

## PROTOCOLLO D’INTESA

### Articolo 1

#### *Ambiti di collaborazione*

1. Il presente Protocollo disciplina l’attività di collaborazione tra l’ARMA e il CONSIGLIO, in attuazione del quadro normativo vigente e delle relative attribuzioni e competenze richiamate in premessa.
2. Le aree di collaborazione riguardano:
  - a. l’organizzazione di seminari/conferenze/workshop/tavole rotonde, in materia di:
    - analisi dei flussi informativi sugli assetti organizzativi adottati dalle società, al fine di prevenire illecite forme di utilizzo dei dati;
    - economia sostenibile e gestione dei rifiuti, con l’obiettivo di prevenire illeciti nel settore del ciclo delle attività ad esso connesse;
    - lavoro e legislazione sociale, nonché tutela del patrimonio culturale;
  - b. la realizzazione, anche presso gli istituti di specializzazione dell’ARMA, di progetti addestrativi sulle materie di comune interesse, volti a qualificare la professionalità del personale nello specifico settore;

- c. lo scambio informativo sulle richieste di erogazione di finanziamenti pubblici da parte delle imprese e/o sul rilascio delle asseverazioni, nonché su operazioni sospette rilevate nello svolgimento delle attività di consulenza del lavoro.
- 3. Anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo, in presenza di convergenti interessi istituzionali e della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie, le PARTI si impegnano a fornire reciproca collaborazione al fine di perseguire e realizzare l'interesse della collettività.

## Articolo 2

### *Referenti*

- 1. Per l'attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti:
  - d. per l'ARMA:
    - il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale;
  - e. per il CONSIGLIO:
    - il Consigliere Nazionale Fabrizio Escheri;
- 2. I referenti verificano con cadenza periodica lo stato di attuazione del presente Protocollo e delle attività discendenti.

## Articolo 3

### *Modalità attuative*

- 1. In relazione alle forme di collaborazione descritte:
  - a) l'ARMA garantirà la partecipazione di propri qualificati rappresentanti delle Organizzazioni funzionali - territoriale, speciale e ambientale - alle attività formative e informative;
  - b) il CONSIGLIO si impegna:
    - a garantire l'intervento di propri qualificati rappresentanti alle iniziative di cui all'articolo 1, con il coinvolgimento degli Ordini territoriali;
    - condividere le informazioni concernenti l'articolo 1 comma 2 lettera c), con i Comandi Provinciali territorialmente competenti.

## Articolo 4

### *Trattamento dei dati personali*

- 1. I trattamenti di dati personali eseguiti nell'ambito delle attività stabilite nel presente Protocollo saranno allineati ai principi di protezione dei dati personali, nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (*regolamento generale sulla protezione dei dati*), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e del decreto legislativo

18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/280 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”.

2. LE PARTI riconoscono di agire ciascuna in qualità di titolare autonomo del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni ai principi di protezione dei dati personali sanciti dall'art. 5 del regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) e dall'art. 3 del decreto legislativo n. 51/2018.

#### Articolo 5

##### *Attività di comunicazione*

1. Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto il presente Protocollo d'intesa, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata tra LE PARTI.
2. In deroga al precedente paragrafo, ciascuna PARTE potrà, per quanto di competenza, liberamente svolgere, anche in assenza di preventivo consenso scritto dell'altra Parte, le attività di comunicazione, diffusione o promozione di notizie relative al presente Protocollo d'intesa esclusivamente:
  - all'interno delle rispettive organizzazioni;
  - a Istituzioni, Autorità, Forze Armate, Forze di Polizia.

#### Articolo 6

##### *Tutela dei diritti di proprietà intellettuale*

1. Le PARTI dichiarano di impegnarsi reciprocamente per la tutela dei diritti di immagine. L'eventuale utilizzazione dei rispettivi loghi richiederà il consenso delle PARTI.

#### Articolo 7

##### *Oneri*

1. Dal presente accordo di collaborazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle PARTI che provvederanno alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8  
*Accordi discendenti*

1. Le Parti si impegnano a formalizzare mediante successivi accordi scritti i termini e le modalità di attuazione delle iniziative di collaborazione oggetto degli articoli precedenti.

Articolo 9  
*Durata, integrazioni e modifiche*

1. Il presente Protocollo, siglato con firma digitale, ha durata di cinque anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, e può essere integrato e modificato di comune accordo, anche prima della scadenza, per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.
2. Ciascuna PARTE potrà recedere dal presente Protocollo d'intesa, con un preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Se non diversamente concordato in buona fede tra le Parti, dal giorno della comunicazione del recesso, ciascuna iniziativa intrapresa dalle PARTI nell'ambito della presente collaborazione perderà efficacia e le attività ad essa collegate dovranno essere completate nel minor tempo possibile e comunque secondo le modalità che le PARTI definiranno in buona fede.
3. Le PARTI si impegnano a risolvere bonariamente ogni eventuale controversia relativa o connessa al presente Protocollo d'intesa. In caso di mancato accordo, le PARTI convengono che sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
4. Il presente Protocollo è pubblicato nei siti internet dell'ARMA e del CONSIGLIO, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Roma, 19.01.2023

IL COMANDANTE GENERALE  
DELL'ARMA DEI CARABINIERI

(Gen. C.A. Tep Luzzi)  


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

(Dott. Elbano de Nuccio)  
